L'ETICHETTA DEL VINO OGGI

Dalle fantasiose etichette in voga nel diciannovesimo secolo, al nichilismo di Romanèe Conti, per cui etichetta è solo essenzialità, emerge l'esigenza di una chiara disciplina della materia.

Ma, a cosa serve l'etichettatura? Rispondendo a questa domanda, apparentemente semplice, si comprenderà come e perché si è arrivati all'attuale compendio di norme, nazionali ed internazionali che la governano.

Il vino è un prodotto di complessa natura e realizzazione; la sua formazione è il risultato della combinazione di diversi fattori: ambientali, umani, produttivi e la grande attenzione che l'azienda vinicola deve prestare all'etichettatura risponde anche all'esigenza di garantire al consumatore l'accuratezza e la veridicità delle informazioni in essa contenute.

Leggendo la definizione di etichettatura, si comprende immediatamente l'importanza che la legge le attribuisce: «Qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisca ad un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro, fascetta che accompagna o si riferisce a tale elemento»

L'etichetta – come è noto – viene considerata alla stregua di una carta d'identità del vino e, come tale, deve contenere una serie di informazioni dettagliate che serviranno al consumatore, non solo a tutelarlo dall'essere fuorviato o influenzato, ma anche a metterlo in condizione di effettuare acquisti sempre consapevoli.

Quanto contenuto in etichetta è anche garanzia di corretta e leale concorrenza tra i produttori. Essa rappresenta la sintesi narrativa della storia del prodotto che parla del luogo di origine, dell'annata del vino e delle sue caratteristiche organolettiche, dei metodi di produzione, ecc…

Poiché, poi, il vino è un prodotto commercializzato anche in ambito internazionale, gli aspetti relativi all'etichettatura vengono disciplinati anche in ambito comunitario.

Da un punto di vista giuridico, la normativa nazionale dei singoli Stati - in recepimento di quella comunitaria -, può regolare alcuni casi (ad esempio: indicazione dell'imbottigliatore in etichetta), oppure adottare specificazioni od integrazioni, come nel caso di DOP/DOCG-DOC.

Nel dettaglio, le norme relative all'etichettatura sono contenute nel Reg. UE 1308/2013 e successivo regolamento attuativo Reg. Del. UE 2019/33 e nel Testo Unico sul vino (Legge 238/2016). Da ultimo il più recente Reg. (UE) 2021/2117, che ha modificato il Reg. (UE) 1308/2013 ed ha introdotto importanti novità sul fronte.

Dopo questo brevissimo *excursus* storico - giuridico, esaminiamo da vicino gli elementi che devono o che possono essere presenti in un'etichetta, suddivisi dalla legge in obbligatori o facoltativi.

Secondo il Reg. UE 33/2019 le indicazioni obbligatorie (ad eccezione del lotto di produzione e quelle riguardanti gli allergeni) devono essere presenti nello stesso campo visivo del recipiente, in modo da poter essere lette simultaneamente, senza essere costretti a girare il recipiente e devono essere impresse in caratteri indelebili e distinguibili dalle altre indicazioni. Devono figurare con dimensioni pari o superiori a 1,2 mm, tranne nel caso di indicazione del volume nominale, la cui dimensione varia al variare della dimensione del recipiente.

Tra le principali indicazioni obbligatorie, ricordiamo che tutte le tipologie di vino devono riportare: la categoria del prodotto (può essere omessa in vini DOP e IGP) e la denominazione; l'indicazione di DOP o IGP (in sigla o estesa) ed il nome della DO o IGP; il titolo alcolometrico volumico effettivo, indicato in unità o mezze unità seguita da %, con caratteri di grandezza variabile in base al volume nominale. L'annata è obbligatoria per i vini a DO, mentre è esclusa per vini liquorosi, vini spumanti se non etichettati come "millesimati", vini frizzanti. La presenza del tenore zuccherino è obbligatoria solo per vini spumanti, anche se con qualche eccezione. Viene ammesso uso delle menzioni e l'indicazione del numero di lotto della partita. Bisogna indicare il volume del recipiente e la presenza allergeni (legati a processi di chiarificazione) precedute dalla parola "contiene": anidride solforosa o solfiti (solo se > 10mg/L), uovo, proteina dell'uovo, derivati dell'uovo, lisozina da uova o ovalbumina (se >0,25mg/latte, derivati, caseina del latte, proteina del latte (se >0,25 mg/L). L'indicazione dell'imbottigliatore e, nel caso di vini importati da Paesi Terzi, dell'importatore.

Vi sono, poi, le indicazioni facoltative - anch'esse regolamentate a livello europeo - con limiti e condizioni d'uso. Esse sono: annata di produzione (per i vini non a DOP e da vino novello, per cui, invece, è obbligatoria). Il nome della/e varietà di uva/e od i loro sinonimi (se riconosciuti), a patto che rispettino determinate condizioni e percentuali. Tenore di zucchero per i vini fermi: ad es. "secco", "abboccato o semisecco", "amabile", "dolce" (obbligatorio per gli spumanti). Le menzioni tradizionali che contraddistinguono una particolare tipologia per: metodo di produzione; invecchiamento; qualità; colore; tipo di luogo di produzione; legame con un particolare evento storico. Nozioni storiche; eventuali simboli; nome di unità geografica più piccola o più grande della zona delimitata.

Vi sono poi, le indicazioni libere: si tratta di indicazioni, comunque, veritiere e documentabili e tali da non ingenerare confusione nel consumatore.

Come si vede, l'esigenza di essenzialità si scontra con l'esigenza di completezza dell'informazione che, non solo deve essere ben visibile agli occhi, ma deve contenere una seria di imprescindibili indicazioni.

A ciò si aggiunga che la più recente normativa europea sta per imporre l'indicazione della lista degli ingredienti e dei valori nutrizionali. E allora, come conciliare l'esigenza di essenzialità, con gli obblighi di legge? Trasformando un'apparente limitazione in una opportunità, grazie alla quale i produttori

potranno inserire un'ampia serie di indicazioni che si riveleranno utili per costruire una nuova e diversa narrazione, con l'ausilio di strumenti innovativi e tecnologici, quali E-label, QR code……